

Sospensione mutui in conseguenza degli interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

A seguito rischio sanitario che ha colpito il territorio dei comuni individuati nell'allegato n. 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020 (elencati in fondo all'avviso), i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nei territori dei comuni individuati, ovvero strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica anche agricola in relazione alla quale si ha sede operativa nei medesimi comuni, hanno il diritto di richiedere la sospensione delle rate dei mutui. Tale richiesta potrà essere avanzata previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Queste disposizioni rispettano quanto previsto dall' **Ordinanza n. 642 del 29 febbraio 2020, pubblicata il 2 marzo 2020 nella Gazzetta Ufficiale n. 53.**

Si precisa che dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed importano l'applicazione di sanzioni penali.

Principali caratteristiche della sospensione

Modalità di applicazione

I titolari di finanziamenti possono richiedere in Filiale o al Servizio Clienti entro il giorno **17 aprile 2020** la sospensione delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Il periodo di sospensione potrà essere accordato **fino al 30 settembre 2020** ovvero fino al maggior termine di durata dello stato di emergenza.

Costi ed effetti della sospensione

Sospensione totale: nel caso di sospensione dell'intera rata, le rate sospese saranno accodate al piano di ammortamento originario senza applicazione di ulteriori oneri. Pertanto la sospensione delle rate comporterà un allungamento della durata del finanziamento, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente. Al termine del periodo di sospensione, senza ulteriore avviso da parte della Banca, l'importo della rata tornerà a essere quello contrattualmente previsto.

Sospensione parziale: nel caso di sospensione della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte da quota capitale e quota interessi secondo quanto previsto dalla tipologia di ammortamento del mutuo. Le rate di quota capitale sospese saranno rimborsate secondo il piano di ammortamento pattuito senza l'applicazione di ulteriori oneri.

La sospensione delle rate comporterà un allungamento della durata del finanziamento, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente.

Elenco comuni

Regione Lombardia

1. Bertonico
2. Casalpusterlengo
3. Castelgerundo
4. Castiglione D'Adda
5. Codogno
6. Fombio
7. Maleo
8. San Fiorano
9. Somaglia
10. Terranova dei Passerini

Regione Veneto

11. Vò